

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO

(Provincia di Arezzo)

Deliberazione del Consiglio Comunale**Copia****Deliberazione n. 13 del Registro in data 25-03-2023****OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI
PER L'ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **venticinque**, del mese di **marzo**, alle ore **10:11**, nella sede del **Municipio di Laterina Centro Culturale Polifunzionale di Palazzo Guinigi di Laterina**, in seguito alla convocazione disposta dal **Sindaco**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti / Assenti	CONSIGLIERI	Presenti / Assenti
NERI SIMONA	P	SEVERI GIACOMO	P
PIERI SILVIA	P	NIEDDU GIADA	P
BARASCI MASSIMILIANO	P	BELLEZZA STEFANO	A
Gagnoli Michele	P	TASSINI JACOPO	P
Benini Alberto	P	LATTANZI ROSSELLA	P
Sordini Andrea	P	BORRI DANIELE	P
Chiera Elisabetta	A		

Presenti: 11 Assenti: 2

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE, Cocchiarella Mariano** il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Il **Presidente NERI SIMONA in qualità di SINDACO**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Scrutatori:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI PER L'ANNO 2023

Alle ore 11,07 entra il Consigliere Bellezza Stefano – Presenti N. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 3, comma 5-quinquies del dl n. 228 del 2021 (cd. dl "Milleproroghe") convertito nella legge n. 15 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
- il decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato in G.U., Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022, rende noto il differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali e successivamente la Legge 29/12/2022 n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025" (pubblicato sulla G.U. 303 S.O. n. 43 del 29/12/2022) all'art. 1, comma 775, prevede che "il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
- la legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 "Sostegni-ter" (Legge 25 del 28/03/2022), che dispone all'articolo 13 comma 5-bis "in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile";

VISTO l'articolo 15-bis del decreto crescita (D.L. n. 34 del 30/04/2019 convertito con L. 58/2019) il quale stabilisce che

- dal 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- che dal 2020 le tariffe TARI dell'anno precedente saranno applicate a tutti i versamenti che scadono prima del 1° dicembre e l'applicazione delle nuove tariffe TARI aggiornate per tutti i versamenti con scadenza dopo il 1° dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre dell'anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n. 443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Laterina Pergine Valdarno è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5)

l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24/02/2020 con cui è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa rifiuti – TARI – successivamente modificato con le delibere n. 54 del 29/07/2020 e n. 35 del 30/06/2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 31/05/2022 con cui sono state approvate le tariffe TARI 2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29/09/2022, con la quale è stato preso atto del “Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2023 ai fini TARI e PEF pluriennale 2023-2025”, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Laterina Pergine Valdarno e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee stabilite dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, come previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) ARERA e come deliberato dall'Autorità di Ambito Ato Toscana sud;

VISTI gli allegati alla suddetta delibera in particolare l'Allegato 5 del Piano Economico-Finanziario, secondo lo schema del modello ARERA, dal quale risulta che il PEF 2023 post detrazioni (“PEF 2023 post detrazioni”) è pari all'importo di € 1.453.022,00 risultante dalla riga (73), così composto:

- componenti di parte variabile per l'importo di € 1.120.510,00 indicato alla riga (71);
- componenti di parte Fissa per l'importo di € 332.512,00 indicato alla riga (72);

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata in misura standard”;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Arezzo n. 124 del 18/10/2022 che ha confermato le tariffe ed aliquote per l'anno 2023 e quindi il Tributo Provinciale TEFA da calcolare sull'importo TARI è stato fissato nel 4,70%;

CONSIDERATO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 rispettando i valori minimi e massimi proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che è stato redatto l'allegato schema delle tariffe sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche (ALL. 1), determinate sulla base del regolamento comunale, del Piano Finanziario come sopra deliberato da ATO Toscana Sud e presa d'atto del Consiglio comunale e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022 in conformità a quanto previsto dalla normativa;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Con voti espressi in forma palese:

Presenti N. 12

Voti Favorevoli N. 8

Voti Contrari N. 4 (Bellezza Stefano, Tassini Jacopo, Borri Daniele, Lattanzi Rossella)

Astenuti: 0

Esito: Approvata

DELIBERA

- 1) **di approvare**, come riportato da prospetto allegato (ALL. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 2) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 3) **di dare atto** che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia fissato nel 4,70%;
- 4) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 5) **di trasmettere** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Con successiva e separata votazione, resa in forma palese che ha riportato il seguente risultato:

Presenti N. 12

Voti Favorevoli N. 8

Voti Contrari N. 4 (Bellezza Stefano, Tassini Jacopo, Borri Daniele, Lattanzi Rossella)

Astenuti: 0

Esito: Approvata

- 6) **di dichiarare**, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO

Provincia di Arezzo

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI PER L'ANNO 2023**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del **SETTORE RAG. Peruzzi Donatella**, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la **regolarità tecnica**, esprime parere: **Favorevole**

Laterina Pergine Valdarno, 06-03-2023	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to RAG. Peruzzi Donatella
---------------------------------------	--

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI PER L'ANNO 2023**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del **Servizio Finanziario RAG. Peruzzi Donatella**, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la **regolarità contabile**, esprime parere: **Favorevole**.

Laterina Pergine Valdarno, 07-03-2023	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to RAG. Peruzzi Donatella
--	--

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO

Provincia di Arezzo

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 13 DEL 25-03-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI PER L'ANNO 2023

ATTESTAZIONE

L' IMPIEGATO ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

Che la presente Deliberazione:

- **Viene pubblicata all'albo pretorio on line** per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal **30-03-2023, Reg. pubbl. n. 300**, come previsto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa;

ESECUTIVITA'

Diverrà esecutiva, ad ogni effetto, **decorsi 10 giorni dalla pubblicazione** ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.;

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.);

Laterina Pergine Valdarno, li 30-03-2023

**L' IMPIEGATO ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE**

()

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

Art. 23 D. Lgs 07/03/2005 n. 82, modificato dall'art. 16 D. Lgs. 30/12/2010, n. 235

La presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale dal
Sindaco e dal Segretario Comunale.

COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO

Provincia di Arezzo

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TASSA RIFIUTI SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ANNO 2023

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con la deliberazione del dettagliato *Piano Finanziario da parte dell'Autorità di Ambito ATO Toscana Sud* e la successiva presa d'atto da parte del Consiglio Comunale come previsto dal MTR-2 di cui alla deliberazione n. 363 del 03/08/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia, adottate dalla predetta Autorità.

In conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, avviene la determinazione delle tariffe del tributo.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2023

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99 e da quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA)

TV - Totale costi variabili	1.120.510,00 €
TF- Totale costi fissi	332.512,00 €
Costi totali	1.453.022,00 €

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli dell'anno precedente era la seguente:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 941.558,26	% costi fissi utenze domestiche	64,80%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 64,80\%$	€ 215.467,78
		% costi variabili utenze domestiche	64,80%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 64,80\%$	€ 726.090,48
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 511.463,74	% costi fissi utenze non domestiche	35,20%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 35,20\%$	€ 117.044,22
		% costi variabili utenze non domestiche	35,20%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 35,20\%$	€ 394.419,52

Pertanto la ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\acute{O}Td = Ctuf + Ctuv$	€ 941.558,26	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 215.467,78
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 726.090,48

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\acute{O}Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 511.463,74	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 117.044,22
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 394.419,52

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	Un componente	81.655,00	0,86	638,82	0,80	0,455212	113,820219
1.2	Due componenti	115.619,39	0,94	782,85	1,60	0,497557	227,640438
1.3	Tre componenti	109.692,08	1,02	764,25	2,00	0,539903	284,550548
1.4	Quattro componenti	54.523,00	1,10	373,00	2,60	0,582248	369,915712
1.5	Cinque componenti	14.571,00	1,17	90,00	2,90	0,619300	412,598295
1.6	Sei o piu' componenti	6.809,00	1,23	49,00	3,40	0,651059	483,735932

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	1.624,00	0,58	5,00	0,934956	3,305419
2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita dire	13.351,00	0,48	4,40	0,773757	2,908769
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1.146,00	0,76	6,80	1,225115	4,495370
2.6	Esposizioni, autosaloni	3.265,00	0,45	4,07	0,725397	2,690611
2.7	Alberghi con ristorazione	284,00	1,17	10,80	1,886032	7,139706
2.8	Alberghi senza ristorazione	10.524,00	0,85	8,00	1,370194	5,288671
2.9	Case di cura e riposo	600,00	1,47	13,55	2,369631	8,957687
2.11	Uffici agenzie	3.624,00	1,15	11,00	1,853793	7,271923
2.12	Banche, istituti di credito e studi professionali	2.013,00	0,86	7,89	1,386314	5,215952
2.13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	823,00	1,07	9,86	1,724833	6,518287
2.14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	538,00	1,20	11,03	1,934392	7,291756
2.17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, b	627,00	1,05	9,66	1,692593	6,386071
2.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idra	988,00	0,87	7,95	1,402434	5,255617
2.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.172,00	1,07	9,80	1,724833	6,478622
2.20	Attività industriali con capannoni di produzione	6.273,00	0,85	7,00	1,370194	4,627587
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici	6.519,00	0,82	6,00	1,321835	3,966503
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		4,50	40,00	7,253972	26,443357
2.24	Bar, caffè, pasticceria	139,00	3,50	35,31	5,641978	23,342874
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.143,00	1,49	14,00	2,401870	9,255175